

Comune di Subiaco

IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Si informa che:

- Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020)

deve essere effettuato il versamento dell'ACCONTO IMU dovuta per l'anno d'imposta corrente.

Sono soggetti passivi IMU il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Sono escluse dal pagamento:

- le abitazioni principali e pertinenze della stessa (queste ultime nella misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6 e C7), ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9; Per la puntuale definizione di "abitazione principale" si rinvia all'art.1, co. 740 della legge 160/2019.

L'art. 5-decies del DL. 146/2021, caso in cui i membri del nucleo immobili diversi – siti nello stesso l'agevolazione prevista per

ENTRO IL 16 GIUGNO 2022

conv. nella L. 215/2021 dispone che nel familiare abbiano stabilito la residenza in comune oppure in comuni diversi – l'abitazione principale spetti per un solo

immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta dovrà essere comunicata per mezzo della presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell'immobile da considerare abitazione principale, barrando il campo 15 relativo alla "Esenzione" e riportando nello spazio dedicato alle "Annotazioni" la seguente frase: «Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex articolo 1, comma 741, lettera b), della legge n. 160 del 2019».

- I terreni agricoli, inclusi quelli definibili come "orticelli" in quanto coltivati in ottica di autoconsumo e quelli incolti, poiché il comune di Subiaco è classificato come montano nell'ambito della circolare MEF n.9 del 14 Giugno 1993, espressamente richiamata dalla lettera d) del comma 758 della legge 160/2019.
- L'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà ovvero di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Tale agevolazione può essere applicata ad un solo immobile. Tale fattispecie dovrà essere dichiarata al Comune nei termini ordinari fissati dalla Legge.
- immobili merce [art. 1, comma 751, della L. 160/20219 – legge di Bilancio 2020] . A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.

Per l'unità immobiliare che il soggetto passivo abbia concesso in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, i quali la utilizzino come abitazione principale, è prevista la riduzione del 50% della base imponibile qualora sussistano le altre condizioni previste dall'art. 1, comma 747, lett. c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La suddetta agevolazione IMU per le case concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, ma solo se sono presenti figli minori.

ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO

Il pagamento IMU dovrà essere effettuato in **2 rate (prima rata, 50%, entro il 16 giugno - seconda rata, a conguaglio, entro il 16 dicembre). È ammesso il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno.**

Dal 2021 la rata di acconto è pari all'imposta dovuta per il primo semestre, sempre calcolata facendo riferimento alle aliquote dell'anno precedente. Il saldo è calcolato con riferimento agli immobili posseduti nel secondo semestre dell'anno in corso e include il conguaglio sulla prima rata per tener conto delle aliquote deliberate nell'anno. Si avvisa, già in questa sede che, per il corrente anno 2022, con delibera del Consiglio Comunale sono state confermate le misure già adottate per l'anno 2021.

Il calcolo della RATA DI ACCONTO dovrà essere effettuato utilizzando le seguenti aliquote:

Regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	10,1 per mille
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle	6,0 per mille
Aree edificabili	10,1 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (soggetti al provento statale dello 0,76%)	10,1 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille

Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto sia complessivamente inferiore ad **€ 10,00**. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.

AGEVOLAZIONI PER EMERGENZA COVID-19

Ai sensi dell'art. 78 del D.L. 104/2020 l'IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

I beneficiari della suesposta esenzione sono tenuti a presentare, entro il 30 giugno 2023, la dichiarazione IMU (unitamente, se necessaria, ad ulteriore documentazione probante) per evidenziare il ricorrere della fattispecie agevolata.

PENSIONATI ESTERI

Limitatamente all'anno 2022 è ridotta al 37,5 per cento l'IMU relativa ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia (art. 1, comma 743, della Legge 234/2021– legge di bilancio 2022).

I beneficiari della suesposta esenzione sono tenuti a presentare, entro il 30 giugno 2023, la dichiarazione IMU (unitamente, se necessaria, ad ulteriore documentazione probante) per evidenziare il ricorrere della fattispecie agevolata.

CODICI PER IL VERSAMENTO

(Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 29/E del 29 maggio 2020)

CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI SUBIACO: I992

CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24 ED F24 SEMPLIFICATO:

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO	
	COMUNE	STATO
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze	3912	-
IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale	3913	
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO		3925
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE	3930	
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili	3916	
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati	3918	
IMU - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	3939	

SPORTELLO INFORMAZIONI

Gli uffici del Servizio Tributi sono a disposizione per ogni ulteriore informazione.

E-Mail: dipam3@comunesubiaco.com

Tel: 0774 816222/228/211

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Dott. Pierluigi Floridi